

CLUB NAUTICO BOGLIASCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.N.B.
STATUTO SOCIALE

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del CNB in data 01/10/2017

Articolo 1

In data 26 febbraio 1988 è costituito un unico sodalizio sportivo che raggruppa le attività del CNB, dell'AS.P.D. e dell'A.M.B. attualmente correnti in Bogliasco e che assume la denominazione di CLUB NAUTICO BOGLIASCO - Associazione Sportiva Dilettantistica.

Il presente Statuto, modificativo di quello approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Straordinaria del CNB del giorno 27 novembre 1977 e del 31/5/1998 di quello dell'AS.P.D. costituita nell'anno 1969 e di quello dell'A.M.B. costituita nell'anno 1982, regge il CLUB NAUTICO BOGLIASCO. costituito nell'anno 1925, disciplina il suo funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione.

La sede del CLUB NAUTICO BOGLIASCO è in Bogliasco, via Bettolo 26.

La sigla del CLUB NAUTICO BOGLIASCO è ad ogni effetto la seguente: C.N.B.

Il guidone sociale è composto da tre strisce orizzontali (una rossa, una nera, una azzurra) in campo bianco con al centro un cerchio bianco che racchiude la sigla C.N.B.

Articolo 2

SCOPI DEL C.N.B.

Scopo del C.N.B. è lo sviluppo e l'organizzazione dello sport nautico e delle manifestazioni nautico-sportive ed agonistiche nonché della pesca tramite le Sezioni sportive. *ivi compresa "attività didattica connessa alla pratica velica, nautica, motonautica. pesca sportiva, e canottaggio.*

SENZA ALCUN FINE DI LUCRO.

RIENTRA ALTRE SI' NELLO SCOPO SOCIALE: LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, L'ORGANIZZAZIONE DI GITE SOCIALI, LA CESSIONE E VENDITA DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE PUBBLICITARIO SENZA ALCUN SCOPO DI LUCRO.

IL C.N.B. NON PUO' ASSEGNARE QUOTE DI DIVIDENDI ED AVANZI DI GESTIONE.

Il C.N.B. è Associazione apolitica e apartitica.

Sono accettate le norme e le direttive del CONI, Federazione Italiana Vela e altre Federazioni.

Articolo 3

SOCI

Possono far parte del C.N.B.. in qualità di Soci. i cittadini italiani e gli stranieri (se in condizione di reciprocità). I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

ONORARI: Soci che a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, meritano tale distinzione per acquisite particolari benemerienze;

SOSTENITORI: Soci che contribuiscono, con particolari elargizioni annuali e/o in altre forme, allo sviluppo del C.N.B.:

ORDINARI: Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni;

JUNIORES: Giovani in età dai 14 ai 18 anni;

ALLIEVI: Soci di età inferiore ai 14 anni a partire dall'età scolare;

Articolo 4

AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a far parte del C.N.B. in qualità di Socio Sostenitore, di Socio Ordinario, di Socio Allievo, di Socio Juniores occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente, controfirmata da almeno due Soci con anzianità non inferiore ai due anni.

Le firme dei Soci presentatori hanno valore di garanzia morale per l'aspirante Socio.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda deciderà con suo insindacabile giudizio ed a maggioranza dei suoi membri, se accogliere o meno la domanda di ammissione, e darà successivamente comunicazione scritta all'interessato.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a dare spiegazioni in ordine al diniego di accettazione.

Il Socio ammesso dovrà immediatamente regolare la propria posizione finanziaria nei confronti del C.N.B., secondo le disposizioni generali del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

fregiarsi del distintivo Sociale, inalberare sulla propria imbarcazione il guidone Sociale, utilizzare i distintivi e i guidoni delle varie Federazioni alle quali il C.N.B. ed il Socio risultino affiliati;

frequentare la Sede Sociale ed utilizzare, secondo le norme stabilite dal Consiglio, con appositi provvedimenti, le strutture sociali;

prendere posto nei luoghi riservati al C.N.B. in occasione di manifestazioni nautico-sportive ed agonistiche.

Articolo 6

DOVERI DEI SOCI

TUTTI i Soci hanno infine il dovere di uniformarsi allo Statuto ed alle norme che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I SOCI NON POSSONO IN ALCUN MODO TRARRE BENEFICI PATRIMONIALI NELL'AMBITO ASSOCIATIVO.

Articolo 7

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che si rende colpevole di infrazioni al presente Statuto e alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo è passibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione;

- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione temporanea fino a sei mesi;
- d) radiazione dal C.N.B.;
- e) proposta di radiazione dalle varie Federazioni alle quali il C.N.B. ed il Socio colpevole risultino affiliati.

Avverso i provvedimenti di cui alla lettera b), c) e d) il Socio potrà, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, presentare appello al **Collegio dei Probiviri del C.N.B.**, il provvedimento di cui alla lettera e) dovrà attenersi alle norme di competenza delle rispettive Federazioni.

Articolo 8 DIMISSIONI

Il Socio che intenda dimettersi dovrà dare comunicazione scritta al Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno sociale.

Sani comunque considerato dimissionario quel Socio che non avrà provveduto al versamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Socio dimissionario al pari di quello radiato perderà qualsiasi diritto sociale.

Articolo 9 QUOTE SOCIALI

La quota sociale viene fissata annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e tenuto conto delle necessità economiche-finanziarie, dall'Assemblea ORDINARIA dei Soci a maggioranza dei soci presenti.

I Soci onorari sono esenti dal pagamento della Quota Sociale.

I SOCI JUNIORES ED ALLIEVI PER IL PERIODO IN CUI SVOLGONO COSTANTE ATTIVITA' AGONISTICA SONO PARIMENTI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA.

La quota sociale dovrà essere versata direttamente alla Segreteria non oltre il 30 aprile di ogni anno.

LE QUOTE SOCIALI ANNUALI ED I CONTRIBUTI ANNUALI PER SERVIZI NON SONO TRASFERIBILI SALVO CHE NEI CASI DI MORTE SENZA ALCUN ONERE.

Articolo 10 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia con il 10 gennaio e termina con il 31 dicembre; i bilanci dovranno essere chiusi al 31 Dicembre di ciascun anno e presentati alla successiva Assemblea Ordinaria per l'approvazione, previo controllo dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 AFFILIAZIONI

Il C.N.B. ha la facoltà di affiliarsi a tutte le Federazioni Sportive Italiane debitamente riconosciute

dal C.O.N.I., inerenti agli sport nautici, impegnandosi ad attenersi agli Statuti ed ai Regolamenti delle stesse.

Articolo 12

ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi dal Presidente mediante manifesto affisso all'Albo Sociale e con avvisi personali - anche non raccomandati - con almeno trenta giorni di preavviso. potrà essere Ordinaria o Straordinaria e così:

-Ordinaria: quella annuale da tenersi entro il 10 Marzo di ogni anno.

-Straordinaria: quella da tenersi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario ed opportuno convocarla o

qualora ne facciano richiesta scritta, indirizzata al Presidente, almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con i pagamenti delle quote Sociali e dei SERVIZI.

Articolo 13

PARTECIPAZIONI ALLE ASSEMBLEE

Alle Assemblee PARTECIPANO tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote Sociali e dei Servizi. E' AMMESSA UNA DELEGA.

NON SONO AMMESSE DELEGHE nel caso di Assemblee per le elezioni del Presidente e degli organi collegiali. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, tutti coloro che siano stati espressamente invitati o autorizzati dal Presidente.

Articolo 14

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno validamente costituite, in prima convocazione con la presenza, COMPRESSE LE DELEGHE, di almeno due terzi dei Soci iscritti e in seconda convocazione da tenersi ALMENO UN'ORA DOPO la prima convocazione che sarà VALIDA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI E DELEGATI ALL'ASSEMBLEA nel rispetto dell'articolo 13. Le Assemblee potranno deliberare, a tutti gli effetti, per le materie poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice.

Articolo 15

MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche statutarie potranno essere apportate validamente in Assemblea Straordinaria REGOLARMENTE CONVOCATA SECONDO L'ART. 12, CON SEGNALAZIONE AI SOCI DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE. L'APPROVAZIONE SARA' VALIDA SE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI PRESENTI E DELEGATI ALL'ASSEMBLEA.

Articolo 16

REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci eleggerà ogni anno tre Revisori dei Conti, i quali provvederanno al controllo ed alla revisione del bilancio annuale del C.N.B., sottoscrivendolo e relazionandone i Soci della successiva Assemblea Generale Ordinaria.

I Revisori dei conti, in caso di comprovata irregolarità, potranno interessare il Collegio dei probiviri e richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria: la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta da farsi in forma scritta.

Gli eleggibili alla carica di Revisore dei Conti non dovranno essere Consiglieri, né Probiviri in carica nello stesso periodo.

Articolo 17

COMMISSIONE ELETTORALE

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci provvederà a maggioranza semplice alla nomina di cinque Soci che costituiranno la Commissione Elettorale, la quale avrà il compito di presiedere le elezioni del Presidente del C.N.B., del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i Consiglieri ed i Revisori dei Conti uscenti. La nomina della Commissione Elettorale sarà attuata dall'Assemblea Generale Ordinaria dell'anno precedente a quello delle elezioni.

La Commissione elettorale nominerà al suo interno un Presidente e un Segretario. Le elezioni saranno attuate al termine dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Ove si renda necessario, il Collegio dei Probiviri in carica provvederà A SOSTITUIRE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO i componenti della Commissione Elettorale non presenti al momento delle elezioni.

Entro il ventesimo giorno precedente quello per il quale è indetta in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria al cui termine dovranno attuarsi le elezioni, ciascun Socio potrà proporre la propria candidatura per l'elezione del Presidente: ciascuna candidatura alla carica di Presidente dovrà essere collegata ad una lista di Candidati alla carica di Consigliere, comprendente un numero di Candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere, quindi 8 e fino ad un massimo di 15, e dovrà essere depositata presso la Commissione Elettorale.

Non possono essere presentate liste parziali, ovvero prevedenti un numero di candidati inferiore rispetto al numero dei Componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

I Soci facenti parte di una lista di Candidati Consigliere collegata al Candidato Presidente dovranno presentare l'adesione a detta lista indirizzata al Presidente della commissione elettorale e non potranno far parte di altre liste. Scaduto tale termine, ed effettuato lo spoglio delle candidature a Presidente e delle liste Collegate pervenute, la Commissione elettorale formerà ed approverà le liste elettorali.

Il Socio votante può anche esprimere la propria preferenza sbarrando solamente il nome del Candidato Presidente ed esprimere fino a n. 8 preferenze dei Soci candidati a Consigliere della lista collegata al Candidato Presidente ivi elencati, non sono ammesse votazioni disgiunte, infatti ciascun avente diritto al voto può votare per un solo Presidente e lista collegata.

Qualora non venga presentata validamente alcuna candidatura a Presidente collegata ad una lista di

candidati Consiglieri, il Presidente ed il Consiglio Direttivo in scadenza o dimissionario resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione in attesa di nuove consultazioni che saranno indette dalla Commissione elettorale in carica.

La Commissione elettorale formerà anche una lista di Soci, non inferiore a cinque nominativi, con almeno un biennio di appartenenza al C.N.B. di provata competenza e serietà, degni di essere eletti a far parte del Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale curerà lo scrutinio delle schede elettorali e la proclamazione degli eletti.

Articolo 18

SOCI ELEGGIBILI

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, a componenti del Collegio dei Probiviri, a Revisori dei Conti (salve le preclusioni contenute nei precedenti articoli per il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti) tutti i Soci del C.N.B. maggiorenni con almeno due anni di anzianità di iscrizione che non abbiano alcun rapporto in contrasto con il Circolo, con il suo patrimonio sociale e con qualsiasi attività di pertinenza o comunque svolta dal C.N.B.

Articolo 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri risulterà composta da un Presidente e due membri eletti per un quadriennio. I Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di:

a) esaminare gli eventuali ricorsi dei Soci colpiti da provvedimenti di cui alle lettere b), c). e d) dell'art. 7 del presente Statuto. sentendo le parti entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso circostanziato inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deliberando insindacabilmente entro e non oltre il termine massimo dei venti giorni successivi;

b) sorvegliare affinché il presente Statuto sia sempre scrupolosamente osservato, sia da parte dei Soci che da parte del Consiglio Direttivo. con facoltà di presentare richiesta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria: convocazione da effettuarsi entro il termine di trenta giorni. In caso di dimissioni o comunque di mancanza di uno dei Probiviri, gli altri due provvederanno alla sua sostituzione previa convalida della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 bis

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Risulterà eletto il Candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti, e saranno eletti Consiglieri, in numero pari alla disponibilità delle cariche nel Consiglio direttivo, i componenti della lista associata al Presidente eletto per numero di voti ottenuti, altresì vale l'ordine di presentazione dei Candidati Consigliere.

L'elezione dei Consiglieri si effettua a scrutinio segreto con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente.

In caso di parità di preferenze di eletti a Consigliere sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'età anagrafica.

Articolo 19 ter

RICORSI

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso da ogni Socio in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro 15 gg dal ricevimento, sentito il primo firmatario del medesimo ricorso.

La decisione in merito ad eventuali ricorsi è esposta nella bacheca del CNB e di essa viene data notizia altresì al primo firmatario del ricorso.

La Commissione elettorale adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso eventualmente accettato.

Articolo 20

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 MEMBRI:

- Un Presidente;
- Un Vice-Presidente;
- Un Tesoriere;
- Un Segretario;
- Cinque Consiglieri;

Nel corso del quadriennio potranno essere semplicemente sostituiti i componenti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari o comunque mancanti, con ingresso dei primi dei non eletti della medesima lista collegata al Presidente eletto o esaurita dei primi dei non eletti della lista successiva.

A giudizio INSINDACABILE del Consiglio Direttivo potrà essere considerato dimissionario a tutti gli effetti il Consigliere che non partecipi a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificato motivo.

Le dimissioni del Presidente comportano l'obbligo di convocare una Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Articolo 21

DESIGNAZIONE DELLE CARICHE

Le designazioni possono essere variate nel corso del quadriennio escluso il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente in carica ne farà le veci il Vice-Presidente.

Articolo 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta convocato dal Presidente e comunque almeno una volta al mese, per discutere in ordine a tutti i problemi sportivi, tecnici ed economico-

finanziari relativi alla vita ed allo sviluppo del CNB.

Articolo 23

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad assumere personale retribuito, in base alle necessità organizzative amministrative del Club e compatibilmente con le proprie possibilità finanziarie. Il personale assunto, oltre all'aver la qualifica di provvisorio a tutti gli effetti di legge, dovrà essere possibilmente scelto fra i Soci. Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a stipulare contratti di appalto per servizi e per quant'altro necessario.

Articolo 24

COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio Direttivo è attribuito il compito di:

- indire regate a vela, gare motonautiche, di pesca e di canottaggio previa l'approvazione delle varie Federazioni di competenza;
- richiedere concessioni demaniali;
- deliberare la partecipazione ad eventuali gare indette da altre Società Federate ed invitare queste alle proprie;
- formulare programmi di manifestazioni sociali, sportive, culturali e ricreative;
- inviare i propri rappresentanti a gare organizzate da altre Società;
- affiancare il Presidente in tutti gli atti di ordinaria amministrazione,

Articolo 25

PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante del C.N.B., presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le Commissioni per incarichi speciali, insedia in base alle disposizioni delle varie Federazioni le Giurie per le manifestazioni sportive, impegna con la propria firma il C.N.B., compie infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che ritiene convenienti per il buon andamento e per il decoro del C.N.B., sottoscrive i bilanci, i diplomi, le tessere e convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Articolo 26

SCIoglimento

Lo scioglimento del C.N.B. è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del C.N.B. deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento del C.N.B., delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio del C.N.B. a favore di altra associazione che persegua finalità sportive; fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di istituire un Regolamento Interno per quanto riguarda la conduzione della Sede Sociale e la gestione del patrimonio sociale.

Tale regolamento dovrà essere approvato nella successiva Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra il C.N.B. e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Firmato:

Il Presidente CELLE ANGELO PAOLO

Il Vice Presidente FRUGONE VITTORIO